



Regolamento Didattico di Ateneo

Emanato con Decreto Rettoriale n. 18 del 13/01/2026

INDICE

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Autonomia didattica
- Art. 3 Titoli di studio
- Art. 4 Corsi di laurea
- Art. 5 Corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 6 Scuole di specializzazione
- Art. 7 Dottorati di ricerca
- Art. 8 Master universitari
- Art. 9 Formazione finalizzata e permanente
- Art. 10 Crediti formativi
- Art. 11 Attivazione dei corsi di studio
- Art. 12 Modifica di ordinamento dei corsi di studio
- Art. 13 Organi e funzionamento dei corsi di studio
- Art. 14 Ordinamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 15 Attività formative dei corsi di laurea
- Art. 16 Attività formative dei corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 17 Regolamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 18 Offerta formativa annuale
- Art. 19 Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici
- Art. 20 Pubblicazione dell'offerta didattica
- Art. 21 Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 22 Ammissione ai corsi di laurea magistrale
- Art. 23 Calendario accademico
- Art. 24 Curricula e piani di studio
- Art. 25 Esami di profitto
- Art. 26 Riconoscimento di crediti
- Art. 27 Prova finale e conseguimento dei titoli di studio
- Art. 28 Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero
- Art. 29 Ammissione a singoli insegnamenti
- Art. 30 Studenti a tempo parziale
- Art. 31 Iscrizione contemporanea a due corsi di studio
- Art. 32 Sospensione degli studi
- Art. 33 Attività di orientamento e tutorato
- Art. 34 Valutazione della qualità delle attività svolte
- Art. 35 Disposizioni organizzative, amministrative e disciplinari per studenti
- Art. 36 Norme transitorie e finali



Art.1 – Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende:

per *ambito disciplinare*: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

per *anno accademico*: il periodo di 12 mesi di formale svolgimento delle attività didattiche, ossia lezioni, esercitazioni ed attività di laboratorio. L'anno accademico inizia il 1° novembre di ciascun anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, ferma restando la possibilità del Senato accademico di deliberare una diversa data di inizio e di termine delle attività didattiche, come previsto dallo Statuto;

per *Anvur*: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

per *attività formativa*: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli/delle studenti, come ad esempio i corsi disciplinari, i seminari, le esercitazioni pratiche o di laboratorio, le attività didattiche a piccoli gruppi, il tutorato, l'orientamento, i tirocini, i progetti, le tesi, le attività di studio individuale e di autoapprendimento;

per *classe* dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi della normativa vigente;

per *Codice etico* il Codice etico dell'Università degli Studi di Brescia;

per *Comitato regionale di coordinamento* l'organo istituzionale regionale italiano in materia di università;

per *Commissione paritetica docenti studenti (Cpds)*: la commissione dipartimentale composta da un uguale numero di studenti e docenti;

per *Consiglio di corso di studio (Ccs)*: l'organo collegiale previsto dallo Statuto a cui compete l'organizzazione della didattica di un corso di studio,

per *Consiglio di corso di studio aggregato (Ccsa)*: il Consiglio di Corso di studio a cui competono più corsi di studio;

per *corso di dottorato*: percorso del 3° ciclo della formazione superiore, con l'obiettivo di preparare alla metodologia per la ricerca scientifica avanzata, prevedendo tra l'altro stage all'estero e la frequenza di laboratori di ricerca;

per *corso di laurea*: corso di studio di durata triennale, che ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali;

per *corso di laurea magistrale*: corso di studio di durata biennale, che ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici;

per *corso di laurea magistrale a ciclo unico*: corso di studio, della durata di 5 o 6 anni, per il quale nell'ambito dell'Unione europea non è previsto titolo universitario di primo livello, nonché corso di studio finalizzato all'accesso alle professioni legali;

per *corso di perfezionamento*: un corso finalizzato all'acquisizione e allo sviluppo di competenze di livello superiore;

per *corso di studio*: il corso finalizzato al rilascio dei titoli di laurea (corso di laurea), di laurea magistrale (corso di laurea magistrale) e di laurea magistrale a ciclo unico (corso di laurea magistrale a ciclo unico);

per *credito formativo universitario (CFU)*: l'unità di misura dell'impegno complessivo compreso lo studio individuale, richiesto ad ogni studente così come definito dalla normativa vigente di norma corrispondente a 25 ore;

per *curriculum*: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;

per *Decano/Decana* di ciascun organo: docente di I fascia con maggiore anzianità in ruolo nell'Università degli Studi di Brescia; a parità di anzianità in ruolo, prevale chi ha l'età anagrafica maggiore;

per *dottorato di ricerca*: corso finalizzato alla formazione alla ricerca che prevede lo sviluppo delle abilità disciplinari, multidisciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione anche in ambiti non accademici;

per *master (di I e di II livello)*: un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivo al conseguimento della laurea o della laurea magistrale;

per *Ministero*: il Ministero dell'Università e della Ricerca;

per *obiettivi formativi*: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio o di un master ed al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;

per *ordinamento didattico* di un corso di studio: l'insieme delle norme che disciplinano il corso di studio che sono approvate dal Ministero ai sensi della normativa vigente;

per *piano di studi*: l'elenco delle attività formative (esami, laboratori e altre attività) che ogni studente deve svolgere durante il proprio corso di studi;

per *Presidio della qualità di Ateneo (PQA)*: l'organo che promuove la cultura e il miglioramento continuo della qualità in Ateneo e sovrintende all'adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità;

per *regolamento didattico* di un corso di studio: il regolamento che disciplina gli aspetti formativi e organizzativi del corso di studio;

per *Scheda unica annuale del corso di studio (Sua-CdS)*: lo strumento principale del sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento funzionale alla progettazione, alla realizzazione, all'autovalutazione e alla ri-progettazione del corso di studio;

per *scuola di specializzazione*: corso universitario 'post lauream', di area sanitaria o delle professioni legali, con l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali, può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea. Al termine del percorso formativo viene rilasciato il diploma di specializzazione nel settore prescelto;

per *settori scientifico-disciplinari*: i raggruppamenti di discipline secondo la normativa vigente;

per *Statuto*: lo statuto dell'Università degli Studi di Brescia in vigore;

per *titolo di studio*: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, scuola di specializzazione e corsi di dottorato;

per *uditore/uditrici*: soggetti esterni ammessi a frequentare le lezioni senza essere iscritti, possono partecipare esclusivamente all'attività di didattica frontale, non sostengono verifiche, non conseguono crediti e non ottengono attestazione di frequenza.

per *Università o Ateneo*: l'Università degli Studi di Brescia.

Art. 2 - Autonomia didattica

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e statutarie, gli ambiti demandati all'autonomia dell'Ateneo per gli aspetti di organizzazione e gestione delle attività didattiche comuni ai corsi di studio, di dottorato, alle scuole di specializzazione e ai master universitari e ai corsi di perfezionamento e di formazione continua attivabili dall'Università degli Studi di Brescia.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti su proposta del Dipartimento di afferenza nel rispetto del presente regolamento, deliberati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, sono inseriti nella banca dati del Ministero ai sensi della normativa vigente e sono emanati con decreto del Rettore ai sensi dei successivi articoli 11 e 12.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dall'art.11, c.2 della legge 19 novembre 1990, n.341, specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e determinano,

conformemente a quanto previsto dall'art.12 c.2 del DM 270/2004:

- a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) i curricula offerti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche di profitto;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
4. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, sono predisposti ai sensi del successivo art. 18.
5. I regolamenti didattici delle scuole di specializzazione sono approvati ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore per le pertinenti classi e specificano gli aspetti organizzativi delle scuole stesse.
6. Con appositi regolamenti o linee guida sono disciplinate le attività formative svolte all'interno dei corsi di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in materia.
7. Le modalità organizzative dei corsi di master universitari e dei corsi di perfezionamento e di formazione continua costituiscono materia di apposito regolamento.
8. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle delibere assunti in ambito didattico.
9. Per ogni attività formativa promossa dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.
10. L'Ateneo si impegna, nella regolamentazione delle attività didattiche, a dare attuazione ai principi generali enunciati nello Statuto di Ateneo.

Art. 3 – Titoli di studio

1. L'Università rilascia i titoli di studio di cui all'art. 3 del D.M. n. 270/2004, e precisamente:
 - a) laurea (L),
 - b) laurea magistrale (LM),
 - c) diploma di specializzazione (DS),
 - d) dottorato di ricerca (Dott. Ric. o Ph. D.).
2. L'Università rilascia, altresì, i titoli di master universitario di primo e di secondo livello.
3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.
4. L'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli analoghi a quelli adottati da altri paesi europei, le principali informazioni relative al piano di studio ed alle attività formative svolte per conseguire il titolo.

Art. 4 – Corsi di laurea

1. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi di laurea individuate dalla legge e hanno l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
2. Il titolo di laurea è conseguito al termine di un corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore o dottoressa.
3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al comma 1, è preordinata all'inserimento di coloro che conseguono la laurea nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.
4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le medesime attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti, di cui all'art. 15 del presente regolamento, comuni per un numero di crediti formativi minimo nel rispetto della normativa vigente prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi ai sensi delle norme in vigore. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per un numero di crediti formativi almeno pari a quelli previsti dalla normativa vigente.
5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, deve essere indicata al momento dell'immatricolazione la classe in cui si intende conseguire il titolo di studio, fermo restando che la scelta può essere modificata fino al momento dell'iscrizione al terzo anno.
6. Per conseguire la laurea è necessario aver acquisito 180 CFU comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione Europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Art. 5 – Corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l'obiettivo di fornire una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Il titolo di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono conseguiti rispettivamente al termine di un corso di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico. A coloro che conseguono la laurea magistrale e la laurea magistrale a ciclo unico compete la qualifica accademica di dottore o dottoressa magistrale.
3. I corsi di laurea magistrale abilitanti all'esercizio di professioni, hanno altresì l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.
4. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le medesime attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I diversi corsi di studio magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per un numero di crediti formativi almeno pari a quanto previsto dalla normativa vigente.
5. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, deve essere indicata al momento dell'immatricolazione la classe in cui si intende conseguire il titolo di studio, fermo

restando che la scelta può essere modificata fino al momento dell'iscrizione al secondo anno.

6. I corsi di laurea magistrale comprendono i corsi di laurea magistrale propriamente detti, per accedere ai quali è previsto un titolo universitario di primo livello, e i corsi di studio magistrale a ciclo unico per i quali, nell'ambito dell'Unione Europea, non sono previsti titoli universitari di primo livello ovvero per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

7. I corsi di laurea magistrale hanno una durata normale di due anni e per il conseguimento del titolo è necessario avere acquisito 120 CFU come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

8. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico hanno una durata normale di 5 o 6 anni e per il conseguimento del titolo è necessario avere acquisito 300 CFU nel caso di durata normale di cinque anni o 360 CFU se la durata normale è di sei anni indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

Art. 6 - Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. A coloro che conseguono il diploma di specializzazione al termine della scuola di specializzazione nel settore prescelto, viene rilasciato il titolo di specialista. La durata del corso degli studi per ogni singola scuola di specializzazione è definita nell'ordinamento didattico specifico della scuola ai sensi del D.L. 68/2015 e del D.L. 716/2016 e s.m.i.

2. La scuola di specializzazione può essere istituita esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea ed è disciplinata da uno specifico regolamento. La scuola ha l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

3. Per essere ammessi ad una scuola di specializzazione occorre essere in possesso del titolo di laurea magistrale previsto dal relativo ordinamento didattico, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli ulteriori requisiti di ammissione alle scuole di specializzazione attivate dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono le singole scuole.

4. Per conseguire il diploma di specializzazione è necessario avere acquisito il numero di crediti previsti dalla classe ovvero aver completato il piano di studi corrispondente all'ordinamento didattico della scuola di specializzazione.

5. Con apposito regolamento sono disciplinate le attività formative svolte all'interno delle scuole di specializzazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

6. Nei casi di necessità e urgenza, debitamente motivati, il Direttore o la Diretrice della scuola di specializzazione emana provvedimenti di competenza del Consiglio della scuola con le procedure e le limitazioni previste nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 7 - Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato sono finalizzati alla formazione alla ricerca e prevedono lo sviluppo delle abilità disciplinari, multidisciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione anche in ambiti non accademici.

2. I corsi di dottorato e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati da specifiche norme nazionali e dal relativo regolamento d'Ateneo in materia. Il suddetto regolamento può prevedere un organismo di coordinamento dei responsabili dei dottorati con sede amministrativa presso l'Università.

3. Per essere ammessi a un corso di dottorato occorre essere in possesso della laurea magistrale o



equivalente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai fini dell'ammissione.

4. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore o dottoressa di ricerca (Dott. Ric. o Ph. D.).

5. Con appositi regolamenti o linee guida sono disciplinate le attività formative svolte all'interno dei corsi di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in materia

6. Nei casi di necessità e urgenza, debitamente motivati, il Coordinatore o la Coordinatrice dei corsi di dottorato emana provvedimenti di competenza del Collegio di dottorato con le procedure e le limitazioni previste nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 8 - Master universitari

1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze di livello superiore, al termine dei quali è rilasciato il titolo di master universitario.

2. Per conseguire il titolo di master universitario di cui all'articolo 3 comma 2, è necessario avere acquisito almeno 60 CFU oltre a quelli previsti per la laurea, o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.

3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea o titolo equivalente; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale o equivalente.

4. Le procedure per l'attivazione e il funzionamento dei master universitari di primo e di secondo livello e le modalità di programmazione e svolgimento delle relative attività formative, predisposte anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati sulla base di specifiche convenzioni, sono stabilite dall'apposito regolamento, deliberato dal Senato accademico ed emanato dal Rettore.

Art. 9 – Formazione finalizzata e permanente

1. L'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, promuove iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:

- a) corsi di perfezionamento;
- b) corsi di formazione e aggiornamento professionale;
- c) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- d) corsi di formazione permanente e ricorrente.

2. I corsi di perfezionamento di cui al punto a) del comma precedente sono finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo di competenze di livello superiore, richiedono per essere ammessi un titolo di studio di livello universitario e hanno una durata inferiore a quella dei master. Le modalità per la loro attivazione e organizzazione sono stabilite da un apposito regolamento, deliberato dal Senato accademico ed emanato dal Rettore.

3. L'organizzazione delle attività formative previste ai punti b), c), d) del comma 1 è disciplinata da specifico regolamento.

4. Per i corsi di cui al comma 1, l'Ateneo rilascia un attestato di partecipazione, condizionato al raggiungimento della soglia minima di frequenza prevista, riportante l'esito dell'eventuale test finale.

Art. 10 – Crediti formativi

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio, di dottorato, di specializzazione, di perfezionamento e ai master attivati dall’Università danno luogo all’acquisizione di crediti formativi universitari.
2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito dalla normativa vigente.
3. L’impegno medio complessivo per l’apprendimento svolto in un anno da uno o una studente a tempo pieno negli studi universitari è fissato convenzionalmente in 60 CFU.
4. La frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio individuale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.
5. Il carico standard corrispondente ad un credito formativo può includere:
 - a) almeno 6 e non più di 12 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e le restanti ore di impegno dedicate allo studio individuale, anche assistito; qualora la normativa preveda un quantitativo diverso da 25 ore per ciascun credito, le ore di didattica frontale possono essere definite fino ad un massimo del 50% delle ore corrispondenti a ciascun CFU;
 - b) almeno 12 e non più di 18 ore dedicate a esercitazioni e le restanti ore di impegno dedicate allo studio e alla rielaborazione personale;
 - c) le ore corrispondenti al credito formativo interamente dedicate alla pratica individuale in laboratorio con l’assistenza del/della tutor;
 - d) le ore corrispondenti al credito formativo interamente dedicate al tirocinio con la guida del/della tutor di tirocinio.
6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica della preparazione o di verifica delle competenze acquisite come stabilito nel regolamento didattico del corso di studio. La valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 25.
7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere, per coloro che non abbiano acquisito crediti per un numero di anni da stabilirsi nei medesimi regolamenti, forme di verifica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
8. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono prevedere per poter sostenere gli esami dell’anno successivo, l’acquisizione di un numero minimo di crediti in tempi determinati ovvero di crediti di specifici insegnamenti. La condizione deve essere diversificata fra studenti a tempo pieno o a tempo parziale.
9. Per i corsi di dottorato e per le scuole di specializzazione si applica la normativa nazionale di riferimento e quanto previsto dal regolamento di Ateneo in materia.
10. Per i master e i corsi di perfezionamento e di formazione continua si applica quanto previsto dai regolamenti di Ateneo in materia.

Art. 11 – Attivazione dei corsi di studio

1. L’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione e accreditamento, progetta i propri corsi di laurea e di laurea magistrale tenendo conto dell’evoluzione scientifica e

tecnologica nonché del contesto economico e sociale, sempre assicurando qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.

2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono attivati nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal presente regolamento ed in conformità con il sistema di assicurazione di qualità dell'Ateneo. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici e sottoposti ad accreditamento iniziale e periodico secondo quanto previsto dalla legge.

3. L'attivazione di un corso di studio è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico e del Consiglio di Facoltà per i corsi di area medica, che si esprime su proposta di uno o più dipartimenti interessati, acquisito il parere del Presidio di qualità di Ateneo e del Nucleo di valutazione.

L'attivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale è subordinata all'accreditamento.

4. L'attivazione di un corso di studio prevede:

- a) un processo di consultazione delle organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi, della produzione e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi occupazionali, supportata anche da studi di settore, ove esistenti;
- b) la determinazione dell'ordinamento didattico di cui al successivo articolo 14;
- c) la verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria come definiti dalla normativa vigente;
- d) l'acquisizione del parere della Commissione paritetica;
- e) l'acquisizione del parere del Presidio di qualità di Ateneo;
- f) l'acquisizione del parere del Nucleo di valutazione;
- g) l'acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario;
- h) l'acquisizione del parere positivo del Consiglio universitario nazionale (Cun) sull'ordinamento;
- i) l'accreditamento ministeriale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di accreditamento da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (Anvur);
- j) attivazione con decreto rettorale.

Art. 12 – Modifica di ordinamento dei corsi di studio

1. L'Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione e accreditamento aggiorna i propri corsi di laurea e di laurea magistrale tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica nonché del contesto economico e sociale, sempre assicurando qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.

2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono aggiornati nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento ed in conformità con il sistema di assicurazione di qualità dell'Ateneo.

3. La modifica dell'ordinamento è deliberata dal Senato accademico, che si esprime su proposta di uno o più Dipartimenti interessati e, qualora sia rivista la distribuzione dei crediti, dalla Commissione paritetica docenti studenti.

4. La modifica di ordinamento prevede:

- a) la consultazione delle organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi, della produzione

e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi occupazionali;

- b) la predisposizione del rapporto di riesame ciclico (Rrc) in caso di modifiche sostanziali;
- c) la determinazione dell'ordinamento didattico di cui al successivo articolo 14;
- d) la verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria come definiti dalla normativa vigente;
- e) l'acquisizione del parere della Commissione paritetica;
- f) l'acquisizione del parere positivo del Consiglio universitario nazionale (Cun) sull'ordinamento;
- g) l'accreditamento ministeriale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di accreditamento da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (Anvur) qualora richiesto;
- h) il decreto rettoriale di applicazione definitiva.

Art. 13 – Organi e funzionamento dei corsi di studio

Sono organi del corso di laurea e del corso di laurea magistrale il Consiglio e il o la Presidente.

1. Il Consiglio di corso di studio o Consiglio di corso di studio aggregato è composto dal personale docente titolare di incarichi didattici per la copertura degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati - ivi compreso il personale ricercatore titolare di insegnamento per affidamento o supplenza e il personale docente a contratto e, ove previsti o previste, i Direttori didattici o le Direttrici didattiche di sezione. Vi si aggiunge una rappresentanza di studenti nella misura minima del 15% dei componenti del Consiglio stesso come previsto dallo Statuto di Ateneo. Per ciascun anno accademico, la componente docente del Consiglio è costituita alla data di avvio delle lezioni del I periodo dell'anno accademico.

2. Qualora il Consiglio regga più corsi di studio, l'aggregazione ha una validità di tre anni accademici. Eventuali proposte di revisione o soppressione delle aggregazioni devono essere formulate almeno 4 mesi prima della scadenza del terzo anno. In caso di mancata proposta in tal senso, le predette aggregazioni si intendono tacitamente confermate. L'aggregazione va comunque mantenuta fino ad esaurimento dell'offerta formativa dell'ultima coorte attivata prima della soppressione.

3. Il Consiglio elegge il o la Presidente, propone, organizza, coordina l'insieme delle attività didattiche e le valuta secondo i principi di assicurazione della qualità, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente. Ai fini dell'organizzazione delle attività del consiglio trovano applicazione le norme previste dal titolo II "Norme comunisul funzionamento degli organi collegiali" del Regolamento generale di Ateneo.

4. Nel caso di attivazione di un nuovo corso di studio, fino a completamento del primo anno, la gestione è attribuita a un Comitato ordinatore o ad un Consiglio di corso di studio già esistente che sovraintende a tutte le attività necessarie per la progettazione, istituzione e funzionamento del nuovo corso di studio fino alla costituzione del consiglio. La scelta tra le due opzioni compete al Consiglio di Dipartimento proponente. Qualora venga attivato il Comitato, esso è composto da: Direttore o Direttrice dei dipartimenti coinvolti, Coordinatore o Coordinatrice della didattica dei dipartimenti coinvolti, personale docente di prima e seconda fascia di riferimento già inserito in Scheda unica annuale, una rappresentanza di studenti. La rappresentanza studentesca, costituita da almeno uno o una studente, è nominata dal Direttore o dalla Direttrice del dipartimento afferente su proposta della rappresentanza studentesca della Commissione paritetica del dipartimento stesso. La nomina del Comitato ordinatore, così composto, è formalizzata con decreto rettoriale. Il Comitato ordinatore, convocato dal Decano o dalla Decana, elegge al suo interno un Coordinatore o una Coordinatrice tra il personale docente di prima e seconda fascia di ruolo. Il Coordinatore o la Coordinatrice è nominato o nominata con decreto rettoriale.

5. Il o la Presidente è eletto o eletta a scrutinio segreto dai membri del Consiglio di corso di cui al comma 1, a maggioranza assoluta degli e delle aventi diritto nella prima votazione. In particolare, per la componente docente, l'elettorato attivo spetta al personale docente titolare di insegnamento alla data di convocazione della tornata elettorale. L'elettorato passivo spetta al personale docente di prima e seconda fascia in regime di tempo pieno, con periodo residuo di servizio non inferiore alla durata del mandato. Il Decano o la Decana del Consiglio, con proprio provvedimento, indice le elezioni da svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del o della Presidente uscente. Se nella prima votazione nessun candidato o nessuna candidata ottiene la maggioranza assoluta dei voti, il Decano o la Decana del Consiglio deve convocare una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente e comunque entro un tempo massimo di 30 giorni.

Nella seconda votazione, che è valida quando a essa partecipi la maggioranza degli e delle aventi diritto, risulta eletto chi abbia ottenuto il maggior numero di voti, ossia la maggioranza relativa.

Qualora nella seconda votazione due candidati o candidate ottengano lo stesso numero di voti, risulta eletto o eletta chi ha maggiore anzianità in ruolo nell'Università degli Studi di Brescia e, se vi è ulteriore parità, chi ha minore anzianità anagrafica. Qualora la seconda votazione non sia valida per la mancata partecipazione della maggioranza degli e delle aventi diritto, il Decano o la Decana del Consiglio convoca una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente e comunque entro un tempo massimo di 30 giorni, e così fino a quando non risulti eletto il o la Presidente. Tali elezioni avvengono con le stesse modalità delle prime due. Ai fini della validità della votazione si considerano presenti soltanto coloro che ritirano la scheda per il voto.

Il o la Presidente è nominato o nominata con decreto rettorale, dura in carica 3 anni accademici e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

È consentito ricoprire la carica di Presidente per un solo Consiglio di corso di studio o Consiglio di corso di studio aggregato.

Nell'ipotesi in cui il o la Presidente rassegni le dimissioni dalla carica, deve presentarle al Rettore o alla Rettrice, informandone il Direttore o la Diretrice del dipartimento di afferenza, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione del suo successore. In tal caso il Rettore o la Rettrice invita il Decano o la Decana del Consiglio a indire nuove elezioni da svolgersi entro 45 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Ove risulti impossibile assicurare l'ordinaria amministrazione del Consiglio da parte del Presidente o della Presidente, il Rettore o la Rettrice, sentito il Direttore o la Diretrice del Dipartimento di afferenza, assume le iniziative indispensabili per assicurare l'ordinaria amministrazione del Consiglio.

6. Il o la Presidente convoca e presiede il Consiglio, ne promuove e coordina l'attività, cura l'esecuzione delle deliberazioni, sovrintende e vigila sulle attività didattiche, svolge tutte le altre funzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

7 Nei casi di necessità e urgenza, debitamente motivati, emana provvedimenti di competenza del Consiglio di corso di studio con le procedure e le limitazioni previste nel Regolamento generale di Ateneo. I provvedimenti d'urgenza vengono numerati e conservati.

8. Il o la Presidente designa per ogni corso di studio un o una referente per le attività previste in materia di assicurazione della qualità e può altresì designare un o una Vicepresidente in sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il o la Vicepresidente deve essere un membro del corpo docente di prima e seconda fascia di ruolo a tempo pieno.

9. Per specifici argomenti possono essere costituite commissioni che coadiuvano il o la Presidente.

Art. 14 – Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe, determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe o le classi e il dipartimento a cui il corso afferisce;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati attraverso:
 - i) il percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici;
 - ii) i risultati di apprendimento secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
 - iii) il profilo occupazionale e gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'Istat;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) i crediti formativi, determinati da numeri interi, anche indicati ad intervalli, assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base e caratterizzante, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso e al relativo ambito disciplinare;
 - f) le conoscenze richieste per l'accesso, secondo la normativa vigente e, nel caso dei corsi di laurea, gli obblighi formativi aggiuntivi;
 - g) il numero massimo di crediti riconoscibili secondo la normativa vigente;
 - h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. L'ordinamento didattico è ricompreso nella Sua-CdS che viene definita annualmente dal Consiglio di corso di studio, coerentemente con le scadenze fissate dal Ministero.
3. In caso di corsi di studio interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.

Art. 15 – Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe del corso;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo o dalla studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano;
 - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze

linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero;

h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati o delle laureate nel mondo del lavoro, attività formative relative a stage e tirocini formativi, svolti anche all'estero, presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione dell'impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio (con esclusione delle ipotesi previste dalla normativa vigente) possono prevedere insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

4. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di studio siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

5. Per le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18. Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori previsti nelle attività di base e/o caratterizzanti delle classi deve essere adeguatamente motivato e deve essere funzionale al conseguimento degli obiettivi formativi del corso.

6. Per le attività di cui alla lettera d) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12. Agli o alle studenti deve essere garantita, secondo quanto previsto alla lettera d) del comma 1, la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo o in altre istituzioni universitarie, sulla base di apposite convenzioni, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

Art. 16 – Attività formative dei corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, anche con riguardo alle



culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

- d) attività formative autonomamente scelte dallo o dalla studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore o una relatrice, anche nel caso di tesi all'estero;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal ministero competente.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, garantendo la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione dell'impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. I regolamenti didattici dei corsi possono definire un numero minimo di crediti da assegnare ai singoli moduli in conformità alle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

3. Relativamente alle attività formative di cui al comma 1 lettere a) e b) (con esclusione delle ipotesi previste dalla normativa vigente per le lauree magistrali a ciclo unico), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

4. Per le attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di studio magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

5. Per le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12. Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato e deve essere funzionale al conseguimento degli obiettivi formativi del corso.

6. Per le attività di cui alla lettera d) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8. Agli e alle studenti deve essere garantita, secondo quanto previsto alla lettera d) del comma 1, la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo o in altre istituzioni universitarie, sulla base di apposite convenzioni, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

Art. 17 – Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono proposti dai Consigli di corso di studio, approvati dal Senato accademico ed emanati dal Rettore o dalla Rettrice previo parere del Dipartimento cui essi

afferiscono e sentite, laddove costituite, le Facoltà, per le eventuali esigenze di coordinamento.

2. Il regolamento didattico di un corso di studio specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti-doveri di docenti e studenti.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali curricula e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- c) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- d) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- e) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- f) le attività a scelta e i relativi crediti;
- g) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
- h) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
- l) le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
- m) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- n) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- o) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- p) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali.

4. I regolamenti di cui al precedente comma definiscono altresì:

- a) per la laurea e per la laurea magistrale a ciclo unico le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica;
- b) per la laurea magistrale per la quale non è previsto un numero programmato dalla normativa vigente, i requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione.

5. Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli

specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai consigli di corso di studio previo parere favorevole della Commissione paritetica docenti studenti del dipartimento di afferenza. Il parere è dovuto entro 30 giorni dalla richiesta, decorso tale termine, la delibera è adottata prescindendo dal parere. Se il parere espresso dalla Commissione paritetica docenti studenti non è favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato accademico.

6. Ciascun regolamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso di studio né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati/nelle laureate o laureati/e magistrali di una stessa classe.

7. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate con le medesime modalità previste al comma 1, nei termini annualmente previsti dal Senato accademico, in coerenza con quelli stabiliti dal Ministero dell'Università e della Ricerca, per la compilazione della Sua-CdS nel rispetto della normativa vigente. Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti purché ciò sia espressamente previsto nei regolamenti didattici.

8. I regolamenti possono altresì stabilire il numero massimo di uditori o uditrici ammessi o ammesse alla frequenza di insegnamenti previsti dal corso di laurea. Le persone che frequentano come uditrici possono partecipare esclusivamente all'attività di didattica frontale, non sostengono verifiche, non conseguono crediti e non ottengono attestazione di frequenza.

9. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione periodica, almeno con frequenza pari alla durata legale del corso di studio.

Art. 18 – Offerta formativa annuale

1. I Consigli di dipartimento, su proposta dei Consigli di corso di studio, sentito il Consiglio di facoltà ove presente, propongono ogni anno la programmazione dell'offerta formativa.

Il Consiglio di amministrazione delibera l'offerta formativa annuale, previo parere del Senato accademico, verificata la sostenibilità economica.

2. Il Consiglio di amministrazione segnala ai dipartimenti i casi di grave scostamento, anche sulla base della relazione annuale del Nucleo di valutazione, delle performance dei corsi di studio da indicatori predefiniti compresi quelli fissati dall'Anvur.

3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, previo parere del Senato accademico, della Commissione paritetica di pertinenza e del Consiglio di facoltà, ove istituito, la soppressione di corsi di studio.

4. Nel caso di soppressione di un corso di studio, l'Università assicura agli o alle studenti già iscritti o iscritte la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo.

Art. 19 – Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. Il Consiglio di corso di studio propone al Consiglio di dipartimento la programmazione degli insegnamenti, delle attività integrative e le relative coperture, le attività di orientamento nonché di tutorato. Propone, inoltre, al Consiglio di dipartimento, nel rispetto della normativa vigente e secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione del carico didattico, l'attribuzione degli incarichi di docenza e organizzativi del personale docente e del personale ricercatore.

Il Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari e per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti o esperte e a studiosi o studiose esterni o esterne

ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riporta le procedure da seguire.

2. I consigli di corso di studio interessati, possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di studio e di laurea magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti differenti. In ogni caso deve essere individuato il o la docente cui va attribuita la responsabilità didattica dell'insegnamento.

3. Gli insegnamenti sono di norma erogati nell'arco di un periodo, ovvero nell'arco di due periodi. In relazione a esigenze specifiche i regolamenti didattici possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più periodi con diverse scansioni (trimestre, quadri mestre, semestre) funzionali all'organizzazione didattica. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinati esclusivamente in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

4. Gli insegnamenti di base e caratterizzanti dei corsi di studio e di laurea magistrale possono essere sdoppiati quando ricorrono le circostanze previste dalla normativa vigente. Lo sdoppiamento di insegnamenti in mancanza delle circostanze previste dalla normativa vigente può essere adottato dal Consiglio di corso di studio per motivate ragioni didattiche e funzionali e senza aggravio economico per l'Ateneo. Il personale docente responsabile di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea o di laurea magistrale è tenuto a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame. I criteri per la distribuzione degli e delle studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai regolamenti di corso in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico didattico fra gli insegnamenti sdoppiati.

Art. 20 – Pubblicazione dell'Offerta didattica

1. L'Università pubblica sul portale di Ateneo, ogni anno entro il 1° luglio:

- a) l'offerta didattica, con l'elenco degli insegnamenti attivati e i programmi dettagliati;
- b) le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta ed ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati;
- c) gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti;

2. Il portale di Ateneo, riporta altresì le norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate, gli orari e il luogo di ricevimento del personale docente, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 21 – Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico

1. Per essere ammessi a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico è necessario essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, a seguito di almeno 12 anni di scolarità, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. n. 270/2004. Per l'iscrizione ad un corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica anche a conclusione di attività formative propedeutiche.

2. Per l'ammissione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero in caso di verifica non positiva dell'adeguata preparazione iniziale, i competenti consigli di corso di studio indicano

gli specifici obblighi formativi aggiuntivi che devono essere soddisfatti nel primo anno di corso. I regolamenti didattici dei corsi di studio determinano, altresì, le relative modalità di accertamento e possono condizionare il successivo percorso curriculare ai risultati dell'accertamento stesso.

3. Agli e alle studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato che hanno ottenuto l'ammissione con una votazione inferiore ad una soglia minima prefissata dal consiglio di corso di studio, sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi. I regolamenti didattici dei corsi di studio determinano, altresì, le relative modalità di accertamento e possono condizionare il successivo percorso curriculare ai risultati dell'accertamento stesso.

4. Per l'ammissione ai corsi ad accesso libero è consentito in via eccezionale prevedere prove a distanza come disciplinato nel *Regolamento per la disciplina delle riunioni e delle procedure di concorso per candidati residenti all'estero in modalità telematica*.

5. I consigli di corso di studio promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale di coloro che accedono ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni.

6. L'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Ingegneria edile- architettura, è limitato ai sensi della normativa vigente.

7. Il Senato accademico, su proposta dei Consigli di corso competenti, dei Dipartimenti, sentiti il Presidio della qualità e il Nucleo di valutazione di Ateneo, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di studio individuati ai sensi degli art. 1 e 2, della Legge n. 264/1999. La delibera motivata di programmazione, con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento, è trasmessa al Ministero per la relativa autorizzazione, ove prescritta.

8. L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede ad indicare le modalità di ammissione e il calendario delle prove previste, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite commissioni nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni del Senato accademico. Le graduatorie sulla cui base le persone partecipanti alle prove potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività.

9. Per i corsi di studio a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero competente.

Art. 22 – Ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale è necessario essere in possesso di un titolo universitario di I livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato, gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione acquisite nel percorso formativo pgresso secondo quanto stabilito dal regolamento didattico del corso di studio. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.

3. L'accesso ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie è limitato ai sensi della normativa vigente.

4. Il Senato accademico, su proposta dei Consigli di corso competenti, dei Dipartimenti, sentiti il Presidio della qualità e il Nucleo di valutazione di Ateneo, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di



studio individuati ai sensi degli art. 1 e 2, della Legge n. 264/1999. La delibera motivata di programmazione, con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento, è trasmessa al Ministero per la relativa autorizzazione, ove prescritta.

5. L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede ad indicare le modalità di ammissione e il calendario delle prove previste, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite commissioni nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni del Senato accademico. Le graduatorie sulla cui base le persone partecipanti alle prove potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività.

6. Per i corsi di studio a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero competente.

Art. 23 – Calendario accademico

1. Il Senato accademico approva annualmente il calendario accademico, tenuto conto di quanto proposto dai Dipartimenti e, se costituite, dalle Facoltà. Il calendario accademico norma i tempi e le scadenze relative alle attività didattiche dell'Ateneo.

2. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il mese di settembre e quello di giugno dell'anno successivo. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dagli organi competenti.

3. I Consigli di corso di studio stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di erogazione degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione, da parte del o della Presidente del Consiglio di corso di studio, del calendario delle lezioni. Quest'ultimo è redatto tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio che condividono risorse sia in termini di docenza sia di spazi dedicati alla didattica.

4. Ciascun Consiglio di corso di studio stabilisce il numero degli appelli e la loro distribuzione nell'arco dell'anno accademico, evitando il più possibile la sovrapposizione con i periodi di lezione, la concentrazione su periodi di poche giornate e la coincidenza nello stesso giorno per gli appelli relativi ad insegnamenti dello stesso anno di corso, assicurando una distribuzione uniforme degli appelli d'esame su tutta la sessione, tenendo conto delle eventuali propedeuticità, delle specifiche esigenze didattiche e di quelle di studenti fuori corso o a tempo parziale.

5. Il numero di appelli nell'anno solare non può essere inferiore a 6.

6. Il calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica è semestrale ed è pubblicato all'inizio del relativo periodo didattico. Gli appelli delle sessioni d'esame invernale ed estiva iniziano almeno una settimana dopo la fine delle lezioni di ciascun insegnamento.

7. Per ciascun insegnamento, l'intervallo minimo tra due appelli appartenenti alla medesima sessione è stabilito in non meno di due settimane. L'esito delle prove scritte è reso pubblico entro il termine previsto per l'iscrizione all'appello immediatamente successivo e, in ogni caso, non oltre trenta giorni, qualora l'intervallo tra gli appelli risulti superiore a due settimane.

8. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di studio possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. Lo o la studente in regola con l'iscrizione e i relativi versamenti può sostenere tutti gli esami per i quali possieda l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscono comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

9. Le prove finali per il conseguimento del titolo di laurea e di laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro i termini stabiliti dal Senato accademico ed essere tutte accessibili al corpo studentesco senza necessità di reiscrizione ad un nuovo anno.

Art. 24 – Curricula e piani di studio

1. I regolamenti didattici di ciascun corso di studio prevedono uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, da rispettare ai fini del conseguimento del titolo. Il piano di studio di ogni studente è comprensivo delle attività obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, purché coerenti con il progetto formativo e nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate al numero di crediti formativi per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

2. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

3. I crediti formativi acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera e possono dare luogo a successivi riconoscimenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

4. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente, secondo le modalità previste nel Regolamento studenti.

Art. 25 – Esami di profitto

1. Gli esami di profitto, incluse le prove in itinere che concorrono alla composizione del profitto, si svolgono in presenza, nel rispetto della normativa vigente.

2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli e delle studenti ai fini della prosecuzione della loro carriera e dell'acquisizione dei crediti formativi. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. Gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione.

3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti, anche prevedendo l'utilizzo di procedure informatizzate, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui al comma precedente, fatte salve le attribuzioni specifiche del personale docente responsabile degli insegnamenti.

4. Per lo svolgimento degli esami di profitto, possono essere assegnati a studenti in particolari condizioni di fragilità, con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, ausili, strumenti dispensativi o misure compensative che garantiscano comunque la verifica delle competenze valutate nello specifico esame.

5. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale biennale non possono essere previsti in totale più di 12 esami di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto devono essere considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte. Gli esami di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative



alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell’art. 15, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell’art. 16 del presente regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

6. Le prove di esame di corsi integrati devono garantire un’unica valutazione finale, collegiale e complessiva del profitto dello o della studente. Le modalità di svolgimento delle suddette prove sono definite dai regolamenti di cui al comma 2.

7. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato e verbalizzato.

8. La nomina delle commissioni per gli esami di profitto è disciplinata dai Consigli di corso di studio. Le commissioni sono presiedute dal o dalla docente ufficiale della materia in caso di attività formativa monodisciplinare, dal o dalla responsabile del corso integrato, o, in caso di impedimento, da altro o altra docente ufficiale di materie affini o del corso integrato su nomina del o della Presidente del Consiglio di corso di studi. Le commissioni d’esame sono composte dal o dalla Presidente e da uno o più membri scelti fra il personale docente titolare di insegnamento, personale ricercatore e cultori o cultrici della materia su nomina del Consiglio di corso di studio, secondo le procedure indicate nei regolamenti dei corsi di studio. La seduta d’esame è validamente costituita quando siano presenti almeno due membri della commissione, fra cui il o la Presidente. La ripartizione del lavoro delle commissioni d’esame in sottocommissioni, o in altra forma di articolazione organizzativa, si attua su indicazione dei rispettivi o delle rispettive presidenti di commissione.

9. La valutazione dell’esame è espressa in trentesimi. Ai fini del superamento dell’esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30, è subordinata alla valutazione unanime della commissione o sottocommissione esaminatrice. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. Nel caso di prove scritte, è consentito allo o alla studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali con esito positivo, è consentito allo o alla studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dai regolamenti di corso di studio, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

Qualora lo o la studente non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, l’esito insufficiente deve essere verbalizzato e registrato nella sua carriera, ma non viene riportato nella certificazione della carriera stessa.

10. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste all’art. 23 del presente regolamento. Ogni eventuale posticipo della data d’inizio dell’appello deve avere carattere di eccezionalità e deve essere comunicato con la massima tempestività alla comunità studentesca, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Presidente del Consiglio di corso di studio. Le date e orario d’inizio degli appelli già resi pubblici non possono in alcun caso essere anticipati.

11. Per le valutazioni effettuate attraverso forme diverse dall’esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

Art. 26 – Riconoscimento di crediti

1. Nei casi di trasferimento da altro ateneo italiano o straniero, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento, in tutto o in parte, di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, i Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti anche attraverso l’adozione di un piano di studi individuale e sulla eventuale iscrizione ad un anno successivo al primo. I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l’Ateneo o in altra università italiana o estera e che chiedano, contestualmente all’iscrizione, un

riconoscimento di crediti formativi che può essere concesso previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. I crediti eventualmente acquisiti, ma non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi, rimangono comunque registrati nella carriera dell'interessato.

2. Per i corsi ad accesso programmato, l'iscrizione ad anni successivi al primo è condizionata dalla disponibilità di posti rispetto al potenziale formativo, salvo diverse disposizioni legislative.

3. L'Università potrà effettuare il riconoscimento di conoscenze e abilità professionali, attività formative e meriti sportivi, ai sensi di legge, secondo le modalità indicate nei regolamenti didattici dei corsi di studio, ai fini dell'attribuzione di CFU, nei limiti massimi di 48 CFU per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico e di 24 CFU per i corsi di laurea magistrale. Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di corsi di laurea magistrale.

Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ogni studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

4. La disciplina del riconoscimento dei crediti è contenuta nei regolamenti didattici dei corsi di studio con le modalità definite dal Regolamento studenti.

Art. 27 – Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale le cui modalità di svolgimento sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal dipartimento di afferenza.

La prova finale della laurea deve costituire un'occasione formativa individuale a completamento del percorso.

Il numero di crediti formativi ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente richiesto per la sua preparazione.

Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo o dalla studente in modo originale sotto la guida di un relatore o di una relatrice. Qualora previsto nei regolamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi, fermo restando gli obblighi di legge relativi all'uso della lingua italiana.

Compete ai corsi di studio disciplinare nei rispettivi regolamenti le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione di personale docente in qualità di relatore e di correlatore ove previsto, unitamente alle sue responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto al piano degli studi seguito.

2. Le commissioni per gli esami di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Direttore o dalla Diretrice del Dipartimento di afferenza, nel rispetto della legge, dello Statuto e del Codice etico. Le commissioni per gli esami di laurea sono composte da non meno di tre membri; le commissioni per gli esami di laurea magistrale sono composte da non meno di cinque membri, fatte salve le disposizioni di legge previste per le lauree abilitanti. Sia per le lauree che per le lauree magistrali, la maggioranza dei membri componenti la commissione deve essere costituita da personale docente di prima e seconda fascia di ruolo e da personale ricercatore dell'Ateneo.

Per i corsi di studio delle professioni sanitarie e per i corsi a orientamento professionale, le commissioni sono composte da 5 membri e comprendono almeno due membri del personale docente di prima e seconda fascia di ruolo o del personale ricercatore, fatte salve le disposizioni di legge previste per le lauree



abilitanti.

In deroga a quanto sopra, per i corsi di laurea abilitanti, in conformità alle norme specifiche a livello nazionale, le commissioni sono nominate dal Rettore o dalla Rettrice su proposta del Consiglio di corso di studio.

3. Il voto finale è espresso in centodecimi a prescindere dal numero di componenti facenti parte delle commissioni e la lode è attribuita all'unanimità. L'esame è superato con il conseguimento di almeno sessantasei centodecimi. I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono le modalità di assegnazione della votazione finale in base all'intero curriculum di studi nonché alla valutazione espressa dalla commissione sulla prova finale.

4. Può essere relatore il personale docente titolare di insegnamento del corso di studio, nonché il personale docente di ruolo e il personale ricercatore dell'Ateneo. Sono fatte salve eventuali restrizioni deliberate dal Consiglio di corso di studio.

5. Può essere correlatore e controrelatore il personale docente del corso di studio, di altri corsi di studio e personale docente di ruolo in altre università italiane o estere nonché qualificati esperti esterni o qualificate esperte esterne, fatte salve eventuali restrizioni deliberate dal Consiglio di corso di studio. L'accertamento della qualificazione per lo svolgimento del compito di correlatore o correlatrice è a cura del relatore o della relatrice. La procedura di nomina dei controrelatori o delle controrelatrici e l'accertamento della loro qualificazione, ove necessario, sono disciplinati con delibere o appositi regolamenti dal Consiglio di corso di studio competente.

6. Il o la presidente della commissione è un membro del personale docente di prima e seconda fascia. Spetta al o alla presidente della commissione garantire la piena regolarità dello svolgimento dei lavori nonché l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di corso di studio, ivi compresi il controllo sulla omogeneità dei giudizi e la verbalizzazione.

7. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale, secondo le formule di prassi pronunciate in virtù dei poteri delegati dal Rettore o dalla Rettrice. La decisione di voto avviene senza la presenza di studenti o di persone estranee alla commissione.

8. Il Regolamento Studenti definisce le specifiche modalità operative delle prove finali.

9. Prova finale e conseguimento dei titoli di studio di dottorato di ricerca e di specializzazione sono disciplinati nei rispettivi regolamenti.

Art. 28 – Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti riconducibile al sistema European credit transfer and accumulation system (ECTS). L'Università assiste gli o le studenti per facilitarne il periodo di studi all'estero.

2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 2 e 12 mesi. Il piano di studio da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata della permanenza. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.

3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. A coloro che risultano vincitori o vincitrici potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del programma comunitario Erasmus.

4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio, si deve aver cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio.

5. Le ulteriori disposizioni che regolano la materia di cui al presente articolo, ivi comprese quelle riguardanti le modalità di riconoscimento dei settori scientifico-disciplinari e degli ambiti delle attività svolte, sono stabilite dai regolamenti di corso di studio, nell'ambito dei criteri generali deliberati dal Senato accademico. Ogni dipartimento istituisce apposita commissione per promuovere e rendere efficace la mobilità internazionale del corpo studentesco e ne comunica sul portale di Ateneo la composizione.

Art. 29 – Ammissione a singoli insegnamenti

1. È consentita l'ammissione a singoli insegnamenti dei corsi di studio a libero accesso, e dei corsi di laurea ad orientamento professionale di cui al DM n. 446/2020, a programmazione locale, anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di formazione permanente e ricorrente. Possono essere ammessi a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale a libero accesso o in corsi di laurea ad orientamento professionale di cui al DM n. 446/2020, attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti, persone che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle proprie competenze professionali. Il Senato accademico stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione, in base al titolo di studio posseduto. I Consigli di corso competenti deliberano la definizione dell'elenco degli insegnamenti singoli a cui è consentita l'iscrizione.

2. Le iscrizioni a singoli insegnamenti nei corsi di studio di I e II livello ad accesso programmato nazionale o locale, diversi da quelli citati al comma 1, sono ammesse solo per studenti in mobilità internazionale e per studenti in tirocinio di adattamento.

3. È ammessa la possibilità per coloro che sono in possesso di laurea magistrale di frequentare corsi singoli della scuola di specializzazione per le professioni legali anche senza sostenere la verifica annuale di profitto.

4. È consentita l'iscrizione a insegnamenti singoli fino ad un massimo di 60 CFU per ogni anno accademico salvo eventuali limitazioni previste dai regolamenti dei corsi di studio.

5. Per le iscrizioni ai singoli insegnamenti devono essere rispettate le propedeuticità previste dai regolamenti di ciascun corso di studio.

6. L'iscrizione ad insegnamenti singoli è compatibile con l'iscrizione ad altri corsi di studio, master o corsi di perfezionamento, a un corso di specializzazione, ad un corso di dottorato. Qualora gli insegnamenti singoli corrispondano ad insegnamenti previsti per il corso di studio cui si è iscritti o iscritte, non è consentita la convalida degli stessi nella carriera in svolgimento presso questo Ateneo, fatti salvi gli esami sostenuti nell'ambito della mobilità nazionale, di cui all'art. 24, comma 4 del presente regolamento.

7. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 30 – Studenti a tempo parziale

1. L'Ateneo riconosce la possibilità per gli o le studenti di richiedere percorsi a tempo parziale.

2. I Consigli di corso di studio possono autorizzare l'adozione di questa particolare modalità organizzativa consentendo a coloro che ne facciano richiesta di far fronte agli obblighi per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di tempo superiore a quello normalmente previsto per il corso di studio e

potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.

3. Le disposizioni in materia di carriera e di carattere amministrativo da applicare alla categoria di studenti disciplinata dal presente articolo sono disposte dal Regolamento studenti e, per quanto di competenza, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 31 - Iscrizione contemporanea a due corsi di studio

Ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33, è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore dello stesso ateneo o di atenei o istituzioni di alta formazione artistica e musicale diversi (anche esteri) a condizione che:

- i due corsi di studio non appartengano alla stessa classe di laurea o di laurea magistrale;
- si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative. Al fine della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, il calcolo va effettuato sulla base delle caratteristiche oggettive del corso di studio riferite all'offerta didattica programmata e in particolare ai SSD attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative e ulteriori nonché ai relativi CFU/CFA; la struttura didattica competente farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU/CFA per ciascun settore disciplinare. Laddove necessario, la struttura didattica competente ha il compito di individuare i SSD/SAD obbligatori da utilizzare ai fini del calcolo. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore;
- almeno uno dei due corsi non preveda la frequenza obbligatoria, salvo che l'obbligo di frequenza riguardi solo attività di laboratorio e di tirocinio.

Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti di Ateneo per l'iscrizione ai diversi livelli dei corsi di studio.

È possibile iscriversi a:

- un corso di laurea e uno di laurea magistrale (anche a ciclo unico);
- un corso di laurea o laurea magistrale (anche a ciclo unico) e un corso di dottorato;
- un corso di laurea o laurea magistrale (anche a ciclo unico) e uno di master;
- un corso di laurea o laurea magistrale (anche a ciclo unico) e uno di specializzazione non medica;
- due corsi di master, purché non si tratti dello stesso master presso due università (purché compatibili con gli obblighi di frequenza), previa valutazione del Consiglio direttivo del master;
- un corso di master e uno di specializzazione;
- un corso di dottorato e un master; in tale caso si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie ai rispettivi organi collegiali, che verificheranno se sussistano le condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso;
- un corso di dottorato e scuola di specializzazione. In tale caso, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 33/2022 e dal D.M. 226/2021, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie ai rispettivi organi collegiali, che verificheranno la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

È consentita inoltre la contemporanea iscrizione a:

- due o più corsi di perfezionamento;
- corsi di perfezionamento e insegnamenti singoli;



- un corso di master, corsi di perfezionamento e insegnamenti singoli;
- un corso di dottorato, corsi di perfezionamento e insegnamenti singoli;
- un corso di specializzazione, corsi di perfezionamento e insegnamenti singoli;
- un corso di laurea o laurea magistrale (anche a ciclo unico), e corsi di perfezionamento;
- un corso di laurea o laurea magistrale (anche a ciclo unico), e insegnamenti singoli anche di altro Ateneo; qualora si tratti di insegnamenti previsti per il corso di studio cui si è iscritti o iscritte, non è consentita la convalida dei corsi singoli nella carriera in svolgimento presso questo Ateneo, fatti salvi gli esami sostenuti nell'ambito della mobilità nazionale, di cui all'art. 24, comma 4 del presente regolamento.

Non è consentita la doppia iscrizione contemporanea a:

- due corsi di dottorato;
- due corsi di specializzazione

Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo o la studente deve trovarsi in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi. L'iscrizione contemporanea a due corsi con accesso a numero programmato a livello nazionale è disciplinata da apposito decreto ministeriale, come previsto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33.

Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio interateneo nazionali, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.

L'iscrizione contemporanea a due corsi di studio comporta la possibilità di ottenere il riconoscimento totale o parziale di attività formative svolte in uno dei due corsi, secondo le modalità previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Il rispetto dei requisiti previsti per la doppia iscrizione è oggetto di verifica da parte degli uffici amministrativi, secondo quanto previsto dal Regolamento studenti.

Art. 32 - Sospensione degli studi

I casi di sospensione sono disciplinati nel Regolamento studenti.

Art. 33 – Attività di orientamento e di tutorato

1. Al fine di rendere motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte di studenti delle scuole secondarie, l'Università promuove attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa d'intesa con i Dipartimenti, i Consigli di corso di studio e le altre strutture dell'Ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.
2. L'Università promuove inoltre un servizio di tutorato, orientato ad assistere la comunità studentesca lungo il corso degli studi, rendendola attivamente partecipe del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze di ognuno.
3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite, ove previsto, da appositi regolamenti.

Art. 34 – Valutazione della qualità delle attività svolte

1. L'Università garantisce un sistema di assicurazione interna della qualità dei propri corsi di studio ai sensi della normativa vigente che comprende attività di monitoraggio, autovalutazione e valutazione.
2. L'Università attiva e sviluppa procedure per misurare le prestazioni delle attività formative e dei relativi servizi secondo le modalità previste dall'Anvur e ai sensi delle norme dettate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo, con particolare riguardo alle competenze riconosciute alle Commissioni paritetiche docenti studenti. A tal fine, in particolare, si somministrano e raccolgono questionari contenenti la valutazione espressa da studenti, laureandi o laureande, laureati o laureate, dottorandi o dottorande e dotti o dottoresse di ricerca sulle attività di formazione, l'organizzazione dei corsi di studio, i relativi servizi e la valutazione da parte di tutor dei soggetti ospitanti sui tirocini curriculare svolti dagli e dalle studenti.
3. I risultati delle rilevazioni di cui ai commi precedenti vengono resi pubblici, fatto salvo il diritto del personale docente titolare del singolo insegnamento o modulo di oscurare gli esiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di trattamento dei dati personali, a cura del Presidio della qualità mediante pubblicazione in apposita sezione del portale di Ateneo. Il Presidio della qualità inoltre mette a disposizione degli attori o delle attrici del sistema di assicurazione della qualità, in forma pubblica o ad accesso riservato, ogni altra informazione anche disaggregata, utile agli adempimenti inerenti il sistema stesso.
4. Le informazioni raccolte, anche direttamente, da parte dei Consigli di corso di studio sono utilizzate per individuare proposte correttive di intervento atte a superare le carenze e le problematiche eventualmente riscontrate in sede di analisi o a prevenire la possibile insorgenza di ulteriori criticità o a migliorare ulteriormente l'offerta formativa del corso. I corsi di studio documentano l'attuazione e l'esito di tali proposte secondo le indicazioni del Presidio della qualità e alle scadenze indicate nella programmazione annuale definita dallo stesso Presidio della qualità.
5. Le informazioni e la documentazione di cui al comma 4 sono utilizzate per la redazione di rapporti contenenti il riesame del progetto formativo del corso di studio secondo le indicazioni e con la periodicità definite dall'Anvur, alla quale debbono essere resi disponibili. I rapporti sono altresì resi disponibili alle Commissioni paritetiche docenti-studenti e al Nucleo di valutazione.

Art. 35 – Disposizioni organizzative, amministrative e disciplinari per studenti

Le disposizioni organizzative e amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli o delle studenti e alla loro gestione, nonché quelle disciplinari, sono stabilite nel Regolamento studenti.

Art. 36 – Norme transitorie e finali

1. Il Regolamento si applica, per quanto di pertinenza, ai corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del D.M. n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi.
2. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli e alle studenti già iscritti o iscritte alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà di optare per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.
3. Agli o alle studenti iscritti o iscritte a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti Regolamenti didattici di Corso di Studio.



4. Le norme del Presente Regolamento si applicano a tutte le coorti attive e si applicano ai previgenti ordinamenti solo in quanto compatibili.
5. Il presente Regolamento è approvato secondo le previsioni dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo. E' emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore secondo le disposizioni del Regolamento generale di Ateneo.